

## Delibera n° 1157

Estratto del processo verbale della seduta del  
**23 giugno 2017**

**oggetto:**

DL 193/2016. AFFIDAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	assente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	assente

**Gabriella DI BLAS** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Considerato** che, ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia spettano entrate proprie derivate e da compartecipazione a tributi erariali, anche quando riscosse a mezzo ruolo;

**Considerato** altresì che la Regione è titolare di entrate proprie, anche correlate a poteri sanzionatori, per cui è prevista la riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di esazione delle imposte dirette, in quanto compatibili;

**Richiamate** in proposito, a titolo di esempio, le disposizioni contenute nelle seguenti fonti: leggi regionali 8/1977, 1/1984, 7/2000, 12/2000, 9/2005; leggi 689/1981, 898/1986; decreto legislativo 174/2016; decreto-legge 49/2003;

**Visto** il DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

**Vista** la normativa riguardante l'attività delle società del Gruppo Equitalia e la riscossione a mezzo ruolo, ed in particolare l'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, a norma del quale:

- si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici;
- può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 46/1999 (ossia il 1° luglio 1999);

**Visto** l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, in forza del quale la società del Gruppo Equitalia a ciò deputata:

- svolge l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi del DPR 602/1973, anche avvalendosi delle società partecipate, già concessionarie del servizio nazionale di riscossione, ovvero attraverso quelle costituite dalla cessione dei rami d'azienda delle banche già concessionarie del servizio nazionale di riscossione;
- può svolgere le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;

**Atteso** che, in base alle disposizioni legislative richiamate, la Regione fruisce del servizio di riscossione coattiva svolto dalla società del Gruppo Equitalia a ciò deputata;

**Vista** altresì la convenzione per l'erogazione gratuita dei servizi informatici resi dal Gruppo Equitalia in relazione ai ruoli coattivi affidati, stipulata tra l'agente della riscossione e la Regione il 29 maggio 2014, giusta deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 838;

**Visto** il decreto-legge 193/2016, il quale prevede che:

- a far data dal 30 giugno 2017, sono sciolte senza liquidazione le società del Gruppo Equitalia spa che svolgono attività di riscossione, e tale attività è affidata all'Agenzia delle entrate;
- al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, a far data dal 1° luglio 2017, è istituita Agenzia delle entrate – Riscossione, ente pubblico economico, che subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle disciolte società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- Agenzia delle entrate – Riscossione può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3bis e 3ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

- a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali suddette possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

**Rilevato** che le regioni rientrano nel novero delle amministrazioni locali menzionate nelle disposizioni citate del decreto-legge 193/2016;

**Atteso** che, per quanto previsto nel decreto-legge 193/2016, l'Amministrazione regionale può deliberare di affidare ad Agenzia delle entrate – Riscossione la riscossione coattiva di entrate di propria spettanza, mediante l'emissione di nuovi ruoli, a decorrere dal 1° luglio 2017, mentre i ruoli affidati in precedenza vengono gestiti dall'ente di nuova costituzione in continuità rispetto alle disciolte società del Gruppo Equitalia;

**Vista** la nota di Equitalia servizi di riscossione spa del 24 maggio 2017 (prot. n. 2017-EQUISDR-3713542), inviata tramite pec e assunta al protocollo della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie con il n. 12579 del 1° giugno 2017, con la quale si espongono le novità normative, già sopra esposte, e si rappresenta che:

- <<le amministrazioni locali interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate al nuovo ente "Agenzia delle Entrate – Riscossione" e a Riscossione Sicilia S.p.A., dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo sia da parte dei soggetti che attualmente non si avvalgono di Equitalia e di Riscossione Sicilia, sia da parte di quelli per i quali Equitalia e Riscossione Sicilia svolgono già attualmente il servizio di riscossione. Per questi ultimi, naturalmente, si continuerà a svolgere il servizio di riscossione per tutti i carichi inclusi in minute trasmesse entro la predetta data del 30 giugno. Si precisa che la delibera in argomento potrà, comunque, essere adottata dal competente organo dell'amministrazione anche in data antecedente a quella del 1° luglio 2017, fermo restando che gli effetti della stessa dovranno in ogni caso decorrere da tale data.>>;

- <<codesta spettabile amministrazione, all'atto dell'affidamento del carico in riscossione, sia spontanea (incluse quelle da procedura Gestione Integrata Avvisi – c.d. GIA – e da procedura Entrate Patrimoniali – c.d. EE.PP. – comunque condizionate alla sottoscrizione di apposita convenzione) che coattiva, sarà tenuto a dichiarare: a) di aver assolto agli obblighi di legge avendo adottato la delibera a tal fine richiesta dalla legge, indicandone numero, data e termine di efficacia; b) che la tipologia delle entrate iscritte a ruolo è conforme al contenuto della delibera. Tale dichiarazione verrà riportata sui frontespizi dei ruoli.>>;

**Ravvisato**, in assenza di novità normative o fattuali che suggeriscano diverse determinazioni, ed in considerazione del quadro di sostanziale continuità delineato dalle disposizioni sull'attività di riscossione coattiva recate dal decreto-legge 193/2006, che l'esigenza di rivolgersi all'agente nazionale per la riscossione coattiva di entrate di spettanza regionale permanga anche successivamente all'avvicendamento di Agenzia delle entrate – Riscossione alle disciolte società del Gruppo Equitalia;

**Ritenuto**, quindi, di autorizzare l'Amministrazione regionale ad affidare ad Agenzia delle entrate – Riscossione la riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate di spettanza regionale in tutti i casi ammessi dalla normativa tempo per tempo vigente, fino a quando la presente deliberazione non sia sostituita o modificata, ovvero fino a quando vengano le disposizioni normative che ne costituiscono i presupposti di diritto;

**Visto** lo Statuto di autonomia regionale, approvato con legge costituzionale 1/1963;

**Vista** la legge regionale 17/2007;

**Su proposta** dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

**Delibera**

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad Agenzia delle entrate – Riscossione la riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate di spettanza regionale in tutti i casi ammessi dalla normativa tempo per tempo vigente, fino a quando la presente deliberazione non sia sostituita o modificata, ovvero fino a quando vigano le disposizioni normative che ne costituiscono i presupposti di diritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE